

Codice A1103A

D.D. 20 febbraio 2026, n. 121

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (acc. 580/2026) - (Fasc. n. 17/FOR2021 - 00118878/2021).



ATTO DD 121/A1103A/2026

DEL 20/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (acc. 580/2026) – (Fasc. n. 17/FOR2021 - 00118878/2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 853 del 09.09.2021 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico del signor:

- *omissis* nato a *omissis* residente a *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 16/2021 dell' 08.04.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati "*in Località omissis*", è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 19 della L.R. 4/2009, relativo al divieto di trasformazione d'uso del suolo forestale in altra destinazione d'uso (nello specifico da bosco in nocciolo) in assenza della prescritta autorizzazione.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che lo stesso ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima legge con contestuale richiesta di audizione regolarmente tenutasi in data 13.02.2026;

dato atto che, in quest'ultima sede, tenuto conto del tempo trascorso, dell'elevato rischio di contenzioso nonché del comportamento del trasgressore successivo all'accertamento (pagamento del correlato verbale per violazione della normativa in tema di vincolo idrogeologico nonché

successivo adempimento delle cosiddette misure compensative), si è addivenuti ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda ;

dato pertanto atto dell'accordo raggiunto a seguito di audizione con il soggetto interessato che qui integralmente si richiama , come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

richiamato pertanto l'art. 19 della L.R. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. L) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 come di seguito richiamato:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività

e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in euro 8.400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di euro 8.400,00 a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti